

Deliberazione n. 183/2024/PRSP/Valdastico (VI)



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

*Nell'adunanza del 23 aprile 2024*

*composta dai magistrati:*

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Maria Elisabetta LOCCI | Presidente              |
| Elena BRANDOLINI       | Consigliere             |
| Amedeo BIANCHI         | Consigliere             |
| Vittorio ZAPPALORTO    | Consigliere             |
| Giovanni DALLA PRIA    | Primo Referendario      |
| Paola CECCONI          | Primo Referendario      |
| Fedor MELATTI          | Primo Referendario      |
| Daniela D'AMARO        | Referendario            |
| Chiara BASSOLINO       | Referendario            |
| Emanuele MIO           | Referendario - relatore |

\*\*\*\*\*

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTO il D. L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;



VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto dell'esercizio 2021, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 10/SEZAUT/2022/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto dell'esercizio 2022, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 8/SEZAUT/2023/INPR;

VISTA la deliberazione n. 50/2023/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2023;

VISTE le ordinanze presidenziali n. 10/2023/INPR e n. 14/2023/INPR con le quali, in riferimento al programma di lavoro per l'anno 2023, sono stati definiti i criteri e ripartiti i controlli fra i Magistrati in servizio presso la Sezione;

VISTA l'ordinanza del Presidente n.14/2024 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Referendario Emanuele Mio;

### FATTO

A seguito di verifiche sul sistema Con.Te operate in data 7.4.2024 e successivamente in data 19.04.2024, si è rilevato l'omesso invio a questa Sezione di controllo della relazione-questionario sui rendiconti degli esercizi 2021 e 2022 del Comune di Valdastico (VI) che l'Organo di revisione economico-finanziaria è tenuto a redigere ai sensi dell'art. 1, comma 166, della Legge n. 266 del 2005, sulla base delle Linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie con le deliberazioni n.10/SEZAUT/2022/INPR e n.8/SEZAUT/2023/INPR nelle quali, per l'esercizio 2021 (analoga previsione sussiste per l'esercizio 2022), tra l'altro, si è stabilito che per la compilazione *"l'Organo di revisione deve entrare nel sito della Corte dei conti, area Servizi, link: <https://servizionline.corteconti.it/> e accedere alla piattaforma dedicata ai questionari di finanza territoriale Questionari Finanza Territoriale, tramite utenza SPID di 2° livello..(omissis) ..Non sono ammesse differenti modalità di trasmissione"*.

Si precisa che trattasi di una reiterata omissione poiché la mancata trasmissione di una relazione-questionario era stata già accertata dalla Sezione Regionale di Controllo relativamente al bilancio di previsione 2019/2021, con deliberazione n. 224/2021/PRSP/Valdastico (VI) del 23 dicembre 2021, contenente l'avvertimento *"... (omissis) che la mancata adozione di idonee iniziative volte ad ottemperare all'obbligo di trasmissione potrà essere valutata da questa Sezione di controllo ai sensi e per gli effetti degli artt. 148 e 148 bis del Tuel, e segnala l'inadempimento al Consiglio comunale per l'eventuale revoca del Revisore, ai sensi dell'art. 235, co. 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267."*

A fronte di tale inadempimento, con nota del 8.4.2024 prot. n. 2367 C.d.c., inviata al Sindaco del Comune di Valdastico ed all'Organo di revisione contabile tramite sistema

Con.Te, il Magistrato istruttore ha richiesto di riferire entro il 18.4.2024 sulle misure adottate dall'Ente a seguito della sopra citata deliberazione, nonché sulle ragioni della mancata trasmissione in Con.Te dei questionari relativi ai rendiconti 2021 e 2022.

Detta nota istruttoria veniva riscontrata solo da parte del Comune che, con nota del 22.04.2024 a firma del Sindaco, acquisita al prot. n. 2785 C.d.c. in pari data, deduceva quanto segue *“In riferimento alla nota istruttoria pervenuta si segnala quanto segue. Solitamente i questionari venivano compilati dalla vecchia responsabile che è stata collocata a riposo per pensionamento. La sua sostituzione si è concretizzata solamente ad ottobre 2023 dopo varie procedure per riuscire a trovare una risorsa che prendesse il suo posto: mobilità, richiesta di graduatorie ed infine concorso, ciò ha reso difficoltoso un passaggio di consegne completo. La mancata compilazione dei questionari è stata dovuta ad una serie di contingenze esterne che non hanno permesso il rispetto dei termini. Si sottolinea, inoltre, che il servizio finanziario – che si occupa di compilare i dati dei questionari – è composto da una sola persona (per l'appunto il Responsabile del servizio). Da un confronto con la nuova responsabile si è deciso di adottare le seguenti misure per sanare la situazione esistente e rispettare, per il futuro, il rispetto dei termini: - attribuzione di ulteriori risorse umane al settore finanziario per una migliore organizzazione che permetta che il servizio sia svolto in modo più efficace; - richiesta al fornitore che fornisce il nostro software gestionale di un servizio di supporto alla compilazione dei questionari; - predisposizione di uno scadenziario.”*

## **DIRITTO**

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005, ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo - a carico degli organi di revisione degli enti locali - di trasmettere alla Corte dei conti apposite relazioni sui documenti contabili previsionali (bilancio di previsione) e consuntivi (rendiconto), formulate sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte.

In relazione al suddetto adempimento sono periodicamente deliberate e trasmesse ai competenti organi degli enti locali interessati (Sindaco e Organo di revisione) apposite linee guida cui attenersi nella predisposizione delle relazioni.

Nello specifico, per quanto concerne i rendiconti relativi agli esercizi 2021 e 2022, sono state approvate e trasmesse le seguenti deliberazioni:

- n. 10/SEZAUT/2022/INPR del 8 luglio 2022, avente ad oggetto *“Linee guida e il questionario”, cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto 2021”*.

- n. 8/SEZAUT/2023/INPR del 4 maggio 2023 avente ad oggetto *“Linee guida per la relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sul rendiconto 2022, per l'attuazione dell'art. 1, comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266”*

Ciò posto, si deve constatare come, alla data odierna, non risultino ancora pervenute a questa Sezione di controllo, da parte dell'Organo di revisione del Comune, le relazioni riguardanti i documenti contabili sopra indicati (rendiconti relativi agli esercizi 2021 e 2022) nonostante il sollecito inviato tramite l'applicativo Con.Te che è rimasto completamente disatteso, oltre che non riscontrato, da parte del medesimo Organo.

Inoltre, l'inadempimento afferente alla documentazione relativa al bilancio di previsione 2019-2022 è già stato accertato da questa Sezione di Controllo con la richiamata deliberazione n. 224/2021/PRSP del 23 dicembre 2021.

Si osserva che *«l'omessa compilazione della summenzionata relazione costituisce violazione di un preciso obbligo, compromettendo l'esercizio delle attività intestate alla magistratura contabile. L'inadempimento dell'organo di revisione potrebbe peraltro giustificare la revoca da parte del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 235, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; va infatti considerato che la Giunta e il Consiglio comunale devono vigilare sull'operato del revisore»* (Sezione di controllo per la Regione Siciliana, deliberazione n. 46/2019 nonché Sezione di controllo per la Regione Lazio, deliberazione n. 24/2022).

Il mancato invio dei questionari di che trattasi o il grave ritardo nella trasmissione degli stessi costituisce, pertanto, grave violazione di un preciso obbligo di legge, suscettibile di compromettere lo svolgimento dei compiti intestati a questa magistratura contabile, vanificando lo scopo voluto dal legislatore di assicurare il rispetto degli obiettivi annuali fissati dal patto di stabilità interno, il vincolo in materia di indebitamento di cui all'art. 119, ultimo comma, della Costituzione, la sostenibilità dell'indebitamento, l'assenza di irregolarità, con il conseguente concreto rischio di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti e può produrre responsabilità di varia natura in capo ai revisori inadempienti (Sezione di controllo per la Regione Siciliana, deliberazione n. 116/2020).

Nel caso di specie, il perdurante contegno omissivo appare connotato da maggiore gravità considerato che, come innanzi precisato, l'inadempimento relativo alla mancata trasmissione della relazione-questionario relativa al bilancio di previsione 2019-2022 è già stato oggetto di accertamento da parte di questa Sezione con apposita deliberazione (n. 224/2021/PRSP del 23 dicembre 2021).

Le giustificazioni fornite dall'Amministrazione per il ritardo nella trasmissione dei questionari, ascritte al pensionamento del responsabile del servizio finanziario, non sono pertinenti alla fattispecie in esame né le misure organizzative interne che l'Ente dichiara di voler porre in essere per assicurare la tempestività nell'invio degli stessi, rappresentate nella nota del 22.04.2024 sopra riportata, si palesano idonee e ciò perché è **l'Organo di revisione** che deve fornire alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, le Relazioni-Questionari sui Bilanci di previsione e sui Rendiconti (oltre alle eventuali informazioni successivamente richieste) nei termini prescritti, onde consentire alla stessa l'efficace esercizio delle funzioni di controllo di cui all'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Si rappresenta, infatti, che:

- ai sensi dell'art. 240 del d.lgs. n. 267 del 2000, *«I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario [...]»;*

- l'art. 235, comma 2, del medesimo decreto legislativo, dispone che *«Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d)»;*

- l'art. 78, comma 2 dello Statuto del Comune di Valdastico, specifica che *“Il revisore dei conti .....(omissis)... è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.”;*

- il documento curato dalla Commissione *“Revisione dei principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali”* – Area Economia degli Enti locali – del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e della Fondazione nazionale dei Commercialisti approvato nel febbraio 2019 (punto 1.9.7) prevede che *«In caso di mancata trasmissione alla Corte dei conti della relazione (il questionario) sul bilancio di previsione e sul rendiconto, il consiglio può valutare la revoca per inadempimento»* (cfr. altresì, sul punto, Sez. Contr. Calabria, deliberazione n. 106/2023).

Pertanto, nel caso di mancato adempimento da parte dell'Organo di revisione agli obblighi inerenti alla propria funzione, l'Ente avrebbe potuto tempestivamente far ricorso alla procedura prevista dall'art. 235, comma 2, Tuel, valutando anche l'opportunità di inviare apposita segnalazione all'Ordine professionale di appartenenza del revisore in carica e al Prefetto territorialmente competente. A ciò deve aggiungersi che - in disparte, dunque, da ogni possibile responsabilità imputabile al soggetto *pro tempore* investito del predetto incarico di revisione – il comma 166 impone agli *“organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria”* di provvedere alla suddetta trasmissione, permanendo, dunque, tale obbligo indipendentemente dal soggetto che temporalmente ricopra tale carica. Diversamente ritenendo si produrrebbe un'inammissibile disfunzionalità, ogni volta che un termine per la trasmissione di un questionario/relazione cada successivamente alla fine dell'incarico del soggetto, il cui mandato ha coperto il periodo oggetto del questionario/relazione (cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, deliberazione n. 126/2019 e Sezione regionale di controllo per la Calabria, deliberazione n. 106/2023).

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto,

**ACCERTA**

l'omessa trasmissione delle relazioni previste dall'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 da parte dell'Organo di revisione del Comune di Valdastico (VI) riguardanti i rendiconti relativi agli esercizi 2021-2022;

**INVITA**

il Comune a riferire, con apposita relazione, entro il termine di giorni 20 dalla ricezione della presente deliberazione, sulle iniziative assunte a seguito della citata deliberazione n. 224/2021/PRSP del 23 dicembre 2021 nonché, in ogni caso, ad adottare i provvedimenti organizzativi necessari per la tempestiva compilazione e per l'invio da parte dell'Organo di revisione alla Sezione regionale di controllo delle suddette relazioni.

### **DISPONE**

che l'Organo di revisione depositi, entro il termine di giorni 20 dalla ricezione della presente deliberazione, le relazioni di cui alla parte motiva, secondo le modalità previste dalla vigente normativa e dalle deliberazioni delle Linee Guida richiamate.

### **ORDINA**

a) che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia comunicata:

- al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Valdastico (VI);
- al Consiglio Comunale – per il tramite del suo Presidente –, anche ai fini delle valutazioni di propria ed esclusiva competenza di cui all'art. 235, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000;
- al Ministero degli Interni, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, per gli eventuali provvedimenti di competenza;

b) che l'Ente ponga in essere quanto necessario, al fine di informare del predetto inadempimento l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili territorialmente competente;

c) che, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia sia pubblicata sul sito Internet della Amministrazione comunale (sezione "*Amministrazione Trasparente*").

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 23 aprile 2024.

Il Magistrato relatore

f.to digitalmente Emanuele Mio

Il Presidente

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 6 maggio 2024.

Il Direttore di Segreteria f.f.

f.to digitalmente Alessia Boldrin